

Bruxelles, 2 dicembre 2025  
(OR. en)

14646/25  
PV CONS 56  
AGRI 544  
PECHE 363  
*PARLNAT*

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA  
(**Agricoltura e pesca**)  
27 e 28 ottobre 2025

## SESSIONE DI LUNEDÌ 27 OTTOBRE 2025

### 1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 14162/25, con l'aggiunta tra le "Varie", su richiesta della Germania, di un punto sul tema "Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)" (nuovo punto 7, lettera i)). Il Consiglio ha inoltre convenuto di affrontare tale punto supplementare in seduta pubblica a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio.


### 2. Approvazione dei punti "A"

a) **Elenco non legislativo** 14327/25

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

b) **Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)** 14328/25

## Mercato interno e industria

1. **Regolamento relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006**  13635/25  
10498/2/25 REV 2  
+ ADD 1  
PI  
*Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio*  
approvato dal Coreper, parte prima, del 22.10.2025

Il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come la motivazione del Consiglio (base giuridica: articoli 114 e 207 TFUE).


## Occupazione e politica sociale

2. **Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei**  13637/25 + ADD 1  
*Adozione dell'atto legislativo*  
PE-CONS 20/25  
approvato dal Coreper, parte prima, del 22.10.2025 SOC


Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione della Lettonia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera e), TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

## Trasporti

3. **Direttiva che modifica la direttiva 1999/62/CE per quanto concerne le esenzioni dal pedaggio Eurobollo per i veicoli pesanti a emissioni zero**  13634/25  
*Adozione dell'atto legislativo*  
PE-CONS 37/25  
approvato dal Coreper, parte prima, del 22.10.2025 TRANS

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 91, paragrafo 1, TFUE).

4. **Direttiva relativa ai servizi d'informazione fluviale (RIS)**  13966/25  
*Adozione dell'atto legislativo*  
PE-CONS 32/25  
approvato dal Coreper, parte prima, del 22.10.2025 TRANS

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 91, paragrafo 1, TFUE).

## Attività non legislative

### PESCA

3. **Regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2026** ☐(\*) 13737/25  
12253/25 + ADD 1  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)  
*Accordo politico*

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2026.

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

4. Riunione annuale dell'ICCAT (Siviglia, Spagna, 17-24 novembre 2025) *Scambio di opinioni* 13941/25

## Deliberazioni legislative

**(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

### AGRICOLTURA

5. **Proposte relative alla PAC post-2027: architettura verde** ☐☐ 13342/25  
*Dibattito orientativo*

Il Consiglio ha svolto un dibattito orientativo. Ha inoltre preso atto delle informazioni fornite dall'Austria a nome di 17 Stati membri.

## Attività non legislative

### AGRICOLTURA

6. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina<sup>1</sup> 14152/25  
*Informazioni fornite dalla Commissione e dagli Stati membri*  
*Scambio di opinioni*

---

<sup>1</sup> Alla presenza del vice primo ministro ucraino per l'Integrazione europea ed euroatlantica e rappresentante dell'Ucraina per il commercio.

## Varie

### 7. Pesca

- a) **Richiesta di intervento urgente dell'UE per salvare gli stock pelagici dell'Atlantico nord-orientale** 14291/25  
*Informazioni fornite dall'Irlanda, sostenuta da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia<sup>2</sup>*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Irlanda in merito alla richiesta di intervento urgente dell'UE per salvare gli stock pelagici dell'Atlantico nord-orientale. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni e dalla Commissione.

### Agricoltura

- b) **Attuali proposte legislative (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)**

**Dichiarazione comune di 17 delegazioni sulla struttura della PAC post-2027** 14284/25  
*Informazioni fornite dall'Austria*

Il punto 7, lettera b), è stato trattato insieme al punto 5.

- c) **Strategia per il ricambio generazionale in agricoltura** 14410/25  
*Informazioni fornite dalla Commissione*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione. Ha altresì preso atto delle reazioni delle delegazioni.

- d) **Dichiarazione comune del MED9 sullo sviluppo della resilienza agricola nella regione mediterranea** 14435/25  
*Informazioni fornite dalla Slovenia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Slovenia. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

---

<sup>2</sup> Il Belgio, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto di prendere atto del loro sostegno nel processo verbale.

- e) **Lettera congiunta dei ministri dell'Agricoltura di Repubblica slovacca, Romania e Ungheria su misure di salvaguardia efficienti per gli accordi commerciali dell'UE** 14289/25  
*Informazioni fornite dall'Ungheria a nome di Repubblica slovacca, Romania e Ungheria*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dall'Ungheria in merito alla "Lettera congiunta dei ministri dell'Agricoltura di Repubblica slovacca, Romania e Ungheria su misure di salvaguardia efficienti per gli accordi commerciali dell'UE".

Ha altresì preso atto delle reazioni delle delegazioni e della Commissione.

- f) **Relazione annuale 2025 sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione (agricoltura)** 14033/25  
*Informazioni fornite dalla Commissione*


Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito alla sua relazione 2025 sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione nei settori strategici dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'alimentazione. Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

### Pesca


- g) **Relazione annuale 2025 sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione (pesca)** 14087/25  
*Informazioni fornite dalla Commissione*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione annuale 2025 sui progressi compiuti in materia di semplificazione, attuazione e applicazione (pesca). Ha inoltre preso atto delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

## **Agricoltura**

- h) Azioni immediate necessarie: affrontare le sfide relative all'attuazione del regolamento sulla deforestazione**  14147/25  
*Informazioni fornite dalla Lettonia, sostenuta da Bulgaria, Cechia, Estonia e Polonia*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Lettonia, sostenuta da Bulgaria, Cechia, Estonia e Polonia, e delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

- i) Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)**  14539/25  
*Informazioni fornite dalla Germania*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Germania e delle osservazioni formulate dalle delegazioni.

**Attività non legislative**

**PESCA**

- 3. (prosecuzione) Regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2026**  
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)  
*Accordo politico*

(\*) 13737/25  
12253/25 + ADD 1

Cfr. pag. 3.

- 
- Prima lettura
- Punto basato su una proposta della Commissione
- (\*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione
-

**Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 14328/25**

**Punto 2 dell'elenco dei punti "A":**     **Revisione della direttiva sui comitati aziendali europei**  
*Adozione dell'atto legislativo*

**DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA**

"La Spagna accoglie con favore l'adozione della revisione della direttiva sui comitati aziendali europei, da un lato, perché la democrazia sul luogo di lavoro è una priorità fondamentale nel nostro paese e, dall'altro, perché la revisione della direttiva era urgente.

Il rafforzamento dei diritti di informazione e consultazione nelle imprese transnazionali non costituisce solo una questione di giustizia sociale, ma anche un pilastro indispensabile per un'Europa più coesa, inclusiva ed equa.

Tuttavia, ci rammarichiamo della perdita di ambizione su alcuni aspetti chiave dell'accordo che ci è stato presentato oggi. Avremmo apprezzato un maggiore impegno riguardo a temi fondamentali, ad esempio una definizione più ampia del concetto di "questione transnazionale" — determinante per l'esercizio effettivo dei diritti di informazione e consultazione —, misure di precauzione reali, il rafforzamento del ruolo dei rappresentanti sindacali e una composizione effettivamente paritaria dei comitati.

Nonostante tali limiti, riconosciamo che il testo rappresenta un significativo passo avanti in diversi settori che consentirà di correggere alcune disfunzioni del quadro attuale.

La Spagna continuerà ad adoperarsi affinché i diritti dei lavoratori in Europa siano una realtà tangibile e pienamente garantita."

## **Dichiarazioni relative ai punti "B" non legislativi di cui al documento 14162/25**

### **Punto 3 dell'elenco dei punti "B":**

#### **Regolamento del Consiglio che fissa le possibilità di pesca applicabili nel Mar Baltico per il 2026**

(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3, TFUE)

*Accordo politico*

#### **DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il merluzzo bianco del Baltico orientale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale nel 2026**

"Dato che le biomasse degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale sono al di sotto del  $B_{lim}$  e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale e del Baltico occidentale."

#### **DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, FINLANDIA, GERMANIA, POLONIA E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda l'aringa del Baltico occidentale nel 2026**

"Dato che la biomassa dello stock di aringa del Baltico occidentale è al di sotto del  $B_{lim}$  e al fine di garantire la ricostituzione dello stock ai sensi del regolamento (UE) 2016/1139, Danimarca, Finlandia, Germania, Polonia e Svezia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nel 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock di aringa del Baltico occidentale."

**DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA E SVEZIA sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda il salmone del bacino principale nel 2026**

"Dato che nelle sottodivisioni CIEM 22-29 S quasi tutti gli stock fluviali di salmone selvatico sono ben al di sotto del valore  $R_{lim}$  e al fine di garantire la ricostituzione degli stock, Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione nel 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano gli stock fluviali di salmone selvatico a sud della latitudine 59° 30' N.

Tenuto conto della limitata migrazione del salmone, sia nel 2023 che nel 2024, nei principali fiumi con popolazioni di salmone nel Golfo di Botnia e al fine di garantire e promuovere una più rapida ricostituzione degli stock di salmone, la Finlandia si impegna a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per il contingente di salmone del bacino principale nel 2026. La Svezia si impegna a limitare il ricorso alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 unicamente ai fini delle catture accessorie e delle catture accessorie inevitabili. Tali impegni sono una risposta alla preoccupante evoluzione degli stock fluviali di salmone selvatico nelle sottodivisioni CIEM 30-31."

**DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA E SVEZIA sugli scambi di contingenti di merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale**

"Agendo con spirito di solidarietà, uno Stato membro che non necessita dell'intero contingente di catture accessorie per il merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale cercherà di concordare scambi di contingenti con uno Stato membro in grado di dimostrare che dovrà fare i conti con il cosiddetto "effetto di contingente limitante" a causa del contingente limitato di merluzzo bianco del Baltico orientale od occidentale di cui dispone."

**DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, ESTONIA, GERMANIA, LITUANIA E POLONIA sui trasferimenti dei contingenti di salmone del bacino principale**

"Agendo con spirito di solidarietà e riconoscendo gli sforzi di conservazione profusi da Finlandia e Svezia, grazie ai quali nelle loro acque gli stock presentano un buono stato di salute, uno Stato membro che non può utilizzare l'intero contingente assegnatogli per il salmone del bacino principale prenderà in considerazione l'eventualità di trasferire volontariamente la quota non utilizzata o non utilizzabile di tale contingente alla Finlandia e/o alla Svezia."

**DICHIARAZIONE COMUNE DI DANIMARCA, GERMANIA E PAESI BASSI  
sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda la  
busbana norvegese del Mare del Nord nella campagna di pesca 2026**

"Tenuto conto delle previsioni del CIEM secondo cui la biomassa di busbana norvegese del Mare del Nord (NOP/2A3A4.) è al di sotto del  $B_{lim}$  e dato che il CIEM raccomanda di non effettuare catture durante la campagna di pesca 2026 (dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026), nonché al fine di garantire la ricostituzione dello stock, Danimarca, Germania e Paesi Bassi si impegnano a non avvalersi della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per lo stock in questione nella campagna di pesca 2026. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versa lo stock."

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DELLA GERMANIA  
sull'opzione di un sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo  
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA)**

"A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, le misure correttive ai fini dell'articolo 5 di tale regolamento possono includere misure di emergenza adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, purché siano soddisfatte determinate condizioni.

Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito al merluzzo bianco e all'aringa nelle sottodivisioni 22-24, la Germania ritiene dunque necessario adottare misure di emergenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Le misure di emergenza nelle sottodivisioni 22-24 per i pescherecci tedeschi consistono nell'introduzione di una chiusura di 30 giorni ai fini della protezione del merluzzo bianco in aggiunta al periodo di chiusura per la riproduzione del merluzzo bianco stabilita dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico — periodo durante il quale la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), non si applica — nonché nella limitazione delle attività di pesca dell'aringa per ulteriori 30 giorni durante i quali per talune attività di pesca costiera su piccola scala l'applicazione della deroga al divieto di praticare la pesca mirata dell'aringa del Baltico occidentale è interrotta e nella limitazione delle attività di pesca che comportano catture accessorie di aringhe.

La Commissione e la Germania convengono che questa misura di emergenza è ammissibile al finanziamento a titolo del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, a condizione che essa sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), di tale regolamento."

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DI DANIMARCA, GERMANIA, ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, FINLANDIA E SVEZIA sull'urgente necessità di ricostruire la capacità di pesca nel Mar Baltico**

"Consapevoli dell'importanza di avviare con urgenza la traiettoria di ricostruzione della capacità di pesca nel Mar Baltico, la Commissione e la Danimarca, la Germania, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Finlandia e la Svezia convengono sulla necessità di chiedere al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) di fornire, nei suoi pareri annuali sulle catture specifiche per stock, scenari per la ricostituzione degli stock ittici interessati ai livelli di biomassa richiesti entro orizzonti temporali diversi. Tali pareri dovrebbero tenere conto delle caratteristiche biologiche degli stock e indicare livelli di cattura diversi per le rispettive fasi di ricostituzione."

**DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DELLA FINLANDIA sull'aringa del Golfo di Botnia**

"La Finlandia sottolinea le sue preoccupazioni in merito allo stato dell'aringa del Golfo di Botnia. La Finlandia rinnova l'impegno a continuare a migliorare ulteriormente la raccolta dei dati relativi all'aringa del Golfo di Botnia al fine di mettere a disposizione del CIEM i dati più recenti. Parallelamente, la Commissione chiederà al CIEM di aggiornare il suo parere per il 2026 in merito a tale stock sulla base dei dati più recenti presentati dalla Finlandia. Una volta che il CIEM avrà risposto a tale richiesta, la Commissione valuterà l'eventualità di presentare — il più presto possibile — una proposta di modifica del TAC fissato per il 2026 in linea con il parere aggiornato del CIEM."

**DICHIARAZIONE COMUNE DI FINLANDIA, ESTONIA, SVEZIA, POLONIA, LITUANIA E LETTONIA sui cormorani e le foche**

"Esortiamo la Commissione a trovare, senza ritardo, soluzioni per una migliore gestione dei grandi cormorani e delle foche, al fine di tenere conto del loro impatto sugli stock ittici e di assicurare l'equilibrio dell'ecosistema."

### **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE sull'accordo politico raggiunto dal Consiglio**

"La Commissione prende atto dell'accordo politico raggiunto dal Consiglio sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2026. La Commissione teme che i seguenti elementi di tale accordo contribuiscano meno alla ricostruzione della capacità di pesca che dipende dalla ricostituzione di determinati stock per le loro attività economiche rispetto alla proposta della Commissione: 1) i totali ammissibili di catture (TAC) per l'aringa del Golfo di Botnia, l'aringa del Baltico centrale e l'aringa del Baltico occidentale avrebbero dovuto essere fissati a un livello tale da garantire che la probabilità che gli stock, rispettivamente, scendano o rimangano al di sotto del  $B_{lim}$  nel 2027 fosse inferiore al 5 %; e 2) non dovrebbero essere praticate attività di pesca mirata, commerciale o ricreativa dell'aringa del Baltico occidentale e del salmone del bacino principale (ad eccezione dei casi in cui è consentita la pesca commerciale mirata) per le quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare raccomanda di interrompere tutte le attività di pesca."

### **DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA in merito al parere del CIEM e alla gestione della pesca basata sugli ecosistemi**

"La Svezia ribadisce il suo impegno a favore di una politica della pesca scientificamente fondata. La Svezia esorta la Commissione a garantire un approccio olistico nelle sue richieste al CIEM, in modo che il parere scientifico fornito dal CIEM sulle possibilità di pesca rispecchi anche le dimensioni e le strutture della popolazione e che il parere del CIEM includa, oltre che i parametri di pesca, anche le complesse realtà degli ecosistemi marini, compresi gli effetti delle attività umane, la mortalità naturale dovuta ai predatori e le dinamiche ecosistemiche più ampie."

### **DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA sulla fissazione delle possibilità di pesca per il 2026**

"Siamo profondamente preoccupati per il processo di fissazione dei TAC e dei contingenti per il Mar Baltico nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" dell'ottobre 2025. La fissazione dei TAC e dei contingenti non ha seguito gli intervalli dei migliori pareri scientifici disponibili. È della massima importanza che i TAC siano fissati in base agli intervalli stabiliti nel piano pluriennale per il Mar Baltico quando gli stock sono al di sopra del  $B_{lim}$ . Inoltre, la controversia relativa all'articolo 4, paragrafo 6, resta irrisolta e deve essere affrontata con urgenza. L'idea dei piani pluriennali era di ridurre la soggettività nei dibattiti sulle possibilità di pesca nell'ambito del Consiglio. Purtroppo, il piano pluriennale per il Mar Baltico non risponde alle sue finalità. Le deroghe arbitrarie agli intervalli  $F$  creeranno un pericoloso precedente per le future discussioni sui contingenti gestiti dall'UE."